Prestazioni accessorie. Semplificato dal Dl 76 l'uso dei buoni

Il voucher si fa spazio in grandi imprese e studi professionali

L'unico vincolo per i datori è il tetto di 2mila euro netti l'anno per prestatore

Enzo De Fusco
Marco De Santis

Il decreto 76/2013 (convertito dalla legge 99/2013) apre definitivamente le porte del **lavoro retribuito con i voucher** alle imprese e agli studi professionali, per gestire i rapporti di piccola entità, anche in alternativa a formule contrattuali più tradizionali come il contratto a termine.

L'articolo 70 del Dlgs 276/2003 non prevede più, infatti, che il rapporto gestito con i voucher abbia una natura «meramente occasionale», ma è necessario che sia rispettato solo il valore economico della prestazione, che non può superare 2mila euro netti all'anno per ciascun lavoratore (2.666,66 euro, considerando il controvalore dei buoni), ovvero 5mila euro netti nell'ambito dei rapporti tra privati (corrispondenti a 6.666,66 euro lordi).

Alla luce delle modifiche, dunque, il **lavoro accessorio** è uno strumento interessante anche per le aziende di grandi dimensioni, da valutare nei processi organizzativi.

Si pensi, ad esempio, ai rapporti di lavoro avviati dalle imprese durante il periodo natalizio, per soddisfare un maggiore afflusso di clientela: finora questi picchi di lavoro sono stati risolti con contratti a tempo determinato di breve durata. In futuro, alcuni di questi contratti potrebbero essere sostituiti, soprattutto per prestazioni di durata limitata, dalla retribuzione tramite voucher.

L'uso di questo strumento giuridico, quindi, che potrebbe riguardare un numero elevato di rapporti di lavoro (la legge non prevede limiti quantitativi), deve essere coniugato con gli strumenti informatici disponibili, per rendere più snello possibile il flusso dei dati necessari a gestire i rapporti.

La procedura di attivazione del voucher è quella che descriviamo di seguito, anche se l'Inps – tenuto conto delle modifiche normative – sta lavorando per semplificarla ulteriormente, dal momento che l'attività è strutturata, oggi, per l'uso nelle piccole realtà familiari.

La procedura telematica

L'uso dei buoni lavoro telematici prevede una fase iniziale di registrazione sui sistemi Inps, che deve essere effettuata solo la prima volta che si intende usare lo strumento informatico o se si intende cambiare i delegati alla gestione.

L'utenza telematica presso l'Inps può essere attivata alternativamente:

- dal rappresentante legale dell'azienda;
- individuando una persona dipendente dell'azienda da delegare. In questo caso, la persona individuata dovrà richiedere una utenza Inps e poi presentare una domanda di abilitazione tramite modello SC53.

La registrazione

Anche il soggetto che presta attività lavorativa deve essere un utente registrato (www.inps.it - Sezione servizi online - Per il cittadino - Lavoro occasionale accessorio - Registrazione prestatore/lavoratore).

Dopo essersi registrato e dopo aver ricevuto la telefonata di conferma dal contact center, il prestatore riceverà a domicilio la Inps card (entro 25 giorni lavorativi). La Inps card è lo strumento sul quale saranno accreditati i compensi per le prestazioni effettuate. La carta dovrà essere attivata presso un ufficio postale con un caricamento minimo di 5 euro. Tuttavia, in mancanza di attivazione, gli importi pagati dall'azienda sono notificati con bonifico domiciliato da riscuotere presso l'ufficio postale. Prima di usare il sistema telematico dei voucher, l'azienda deve garantirsi la disponibilità finanziaria per acquistare i buoni. È possibile pagare tramite modello F24, carta di credito o conto corrente postale.

L'inizio del rapporto

Esaurite le fasi precedenti, si può procedere con la denuncia preventiva delle prestazioni di lavoro accessorio (che deve essere resa nei giorni antecedenti l'inizio della prestazione o nel giorno stesso, ma prima dell'adibizione alla prestazione).

L'azienda comunica tramite il sito dell'Inps le prestazioni dei soggetti che iniziano il lavoro accessorio (indicando tipo di impresa, tipo di attività, codice fiscale del prestatore – attenzione: se il lavoratore non è ancora registrato, il sistema non permette di proseguire –, data di inizio e fine prevista della prestazione, luogo di lavoro).

La comunicazione è automaticamente inviata anche all'Inail. In questo modo si assolvono gli obblighi di comunicazione anche per la non applicabilità della maxi-sanzione per lavoro nero.

La comunicazione di inizio rapporto può avvenire anche tramite gli altri canali messi a disposizione dell'istituto (contact center, ai numeri 803164 o 06164164, chiamando da cellulare, o recandosi in una sede Inps).

Consuntivazione

Per retribuire la prestazione, l'azienda provvede, accedendo al sito Inps con le stesse modalità usate in fase di dichiarazione di inizio rapporto nella sezione «Consuntivazione rapporti», a dichiarare l'avvenuta esecuzione delle prestazioni.

L'azienda seleziona il rapporto di lavoro da rendicontare e indica: la data di inizio e fine della prestazione effettiva, l'aliquota del compenso netto pari al 75% del valore nominale del buono lavoro, il valore economico da attribuire alla prestazione.

A questo punto, il sistema provvede al **pagamento della prestazione** al lavoratore (accreditandola sulla Inps card o emettendo il bonifico domiciliato).

È bene ricordare che il valore nominale del buono lavoro, di 10 euro, è comprensivo della contribuzione (13%) a favore della gestione separata Inps, accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell'Inail per l'assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio, pari al 5 per cento. Il valore netto del voucher, cioè il corrispettivo netto della prestazione in favore del lavoratore, è quindi pari a 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un'ora di prestazione, salvo che nel settore agricolo, dove si considera il contratto di riferimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIMENTO ONLINE

La circolare 18/2012 del Lavoro
www.ilsole24ore.com/norme/documenti

LA PAROLA CHIAVE

Consuntivazione

● È la fase finale della prestazione di lavoro accessorio: il committente deve comunicare all'Inps (confermando o variando i dati della richiesta già effettuata a preventivo), per ciascun prestatore, l'entità della prestazione svolta e, quindi, l'effettivo utilizzo dei buoni lavoro. La procedura di gestione Inps, ricevuta la comunicazione a consuntivo del committente, provvederà a notificare l'operazione al prestatore, con le eventuali istruzioni per la riscossione degli importi spettanti (se necessarie), e al committente, tramite rendiconto.

La procedura telematica

La procedura che agevola l'acquisto dei voucher e la retribuzione dei prestatori nelle aziende

LA REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA

L'azienda deve registrarsi sulla piattaforma telematica dell'Inps solo la prima volta che intende usare la gestione informatica dei voucher, o se vuole cambiare i delegati alla gestione. L'utenza presso l'Inps può essere attivata dal rappresentante legale dell'azienda o da un dipendente dell'azienda che sia stato delegato

LA REGISTRAZIONE DEL LAVORATORE

Anche il prestatore deve essere un utente registrato al sito Inps. Dopo essersi registrato e dopo aver ricevuto la telefonata di conferma dal contact center, il prestatore riceverà a domicilio la Inps card (entro 25 giorni lavorativi). La Inps card è lo strumento sul quale saranno accreditati i compensi per le prestazioni effettuate

LA DISPONIBILITÀ ECONOMICA

Il controllo della disponibilità economica è fondamentale per poter proseguire nella procedura, con il tentativo di dichiarare l'inizio del rapporto di lavoro

Disponibilità presente

IL COSTO DEI VOUCHER È GIÀ COPERTO

Le aziende più grandi possono versare delle somme in un "fondo" per coprire il costo dei voucher, che è poi speso via via nel tempo

Disponibilità mancante

IL COSTO DEI VOUCHER È DA COPRIRE

Prima di usare il sistema telematico dei voucher, l'azienda deve garantirsi la disponibilità finanziaria per acquistare i buoni: questi possono essere pagati tramite modello F24, carta di credito o conto corrente postale

LA DICHIARAZIONE DI INIZIO RAPPORTO

La denuncia preventiva delle prestazioni di lavoro accessorio deve essere resa nei giorni che precedono l'inizio della prestazione o nel giorno stesso, ma prima della prestazione. L'azienda comunica tramite il sito Inps le prestazioni dei soggetti che iniziano il lavoro accessorio (indicando tipo di impresa, tipo di attività, codice fiscale del prestatore data di inizio e fine prevista della prestazione, luogo di lavoro). Se il lavoratore non è ancora registrato, il sistema non permette di proseguire. La comunicazione è automaticamente inviata anche all'Inail

LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE

Per ciascun prestatore di lavoro accessorio impiegato nelle imprese e negli studi professionali, l'ammontare totale della retribuzione netta non può superare 2mila euro all'anno

CONSUNTIVAZIONE DEL RAPPORTO

Per retribuire la prestazione, l'azienda accede al sito Inps con le stesse modalità usate in fase di dichiarazione di inizio rapporto, nella sezione «Consuntivazione rapporti» e dichiara l'avvenuta esecuzione delle prestazioni. L'azienda seleziona il rapporto di lavoro da rendicontare e indica: la data di inizio e fine della prestazione effettiva, l'aliquota del compenso netto, pari al 75% del valore nominale del buono lavoro, il valore economico da attribuire alla prestazione

PAGAMENTO SU INPS CARD

Alla fine delle fasi precedenti, il sistema provvede al pagamento della prestazione a favore del lavoratore, accreditandola sulla Inps card oppure emettendo il bonifico domiciliato

L'apertura. Eliminati i dubbi sulla tipologia

Non è più obbligatoria la natura occasionale

Massimiliano Fico

Le difficoltà applicative legate alla nuova disciplina dei buoni lavoro dopo la riforma del 2012 erano determinate da un incompleto coordinamento della disciplina originaria dell'istituto, fissata dal Dlgs 276/2003, con la legge 92/2012.

Il Dl 76/2013 (convertito dalla legge 99/2013) ha eliminato dall'articolo 70, comma 1 del Dlgs 276/2003, in riferimento alle attività, le parole «di natura meramente occasionale», incidendo in modo significativo sulla natura della tipologia contrattuale e risolvendo in modo definitivo l'ambiguità interpretativa che si era creata sulla qualificazione delle prestazioni di lavoro accessorio.

Questa rettifica è in sintonia con quanto già contenuto nel vademecum del ministero del Lavoro sulla legge 92/2012 (lettera circolare del 22 aprile 2013, protocollo 7258).

Con la normativa precedente, infatti, c'era il dubbio che la prestazione di lavoro accessorio occasionale dovesse essere individuata e qualificata rispettando un duplice parametro: il limite economico del corrispettivo, e la natura propria del rapporto da intendere come occasionale, verificando quindi, caso per caso, il carattere sporadico ed episodico della prestazione, in relazione sia al soggetto prestatore, sia al committente.

Il ministero del Lavoro, in realtà, si era già espresso su questo punto, con la circolare 18 del 2012: in riferimento al primo periodo dell'articolo 70, il Ministero riteneva che fosse sempre possibile dare luogo a un rapporto di lavoro accessorio, tenendo conto soltanto del limite di carattere economico.

Con la riforma dell'articolo 70 del Dlgs 276/2003, l'eliminazione di ogni riferimento alla natura occasionale del lavoro accessorio, permette ora, senza ambiguità, di qualificare il rapporto riferendosi esclusivamente al limite economico della retribuzione (5mila euro nel corso dell'anno solare e 2mila euro nei confronti del singolo committente, se imprenditore commerciale o professionista), che diventa l'unico elemento caratterizzante di questa fattispecie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il fronte contributivo

La pensione guarda alla gestione autonomi

Giancarlo Uva

Il prestatore di lavoro accessorio è inquadrato, da un punto di vista previdenziale, nella **gestione separata dell'Inps**, finanziata con l'applicazione di un'aliquota pari al 13 per cento del valore nominale del voucher (come ricorda l'articolo di apertura, l'Inail è finanziata con l'aliquota del 7% e il 5% del compenso imponibile a fini previdenziali è destinato invece all'ente che paga le spettanze).

Le modalità con le quali la contribuzione versata nella gestione separata determina l'anzianità contributiva rilevante per accertare il raggiungimento del diritto alle prestazioni previdenziali sono fissate dall'articolo 2, comma 29, della legge 335/1995: il lavoratore avrà diritto all'accredito di tutte le mensilità, relative a ciascun anno solare, se la contribuzione effettivamente versata è almeno pari a quella calcolata sul minimale di reddito previsto per la gestione commercianti, che per il 2013 ammonta a 15.357 euro. Se la contribuzione effettivamente versata è inferiore alla contribuzione calcolata sul minimale di reddito previsto per la gestione commercianti, i mesi accreditabili saranno proporzionalmente ridotti, con attribuzione temporale dal mese di gennaio. Anche alla luce dei chiarimenti forniti dall'Inps con il messaggio 10602 del 2007, per ottenere per ciascun anno solare i mesi da accreditare, bisogna prima individuare la contribuzione versata, individuare poi la contribuzione calcolata applicando l'aliquota del 13% (aliquota contributiva del lavoratore accessorio) al minimale di reddito della gestione commercianti e infine mettere in relazione questi due valori: se la contribuzione versata è uguale o superiore alla contribuzione calcolata sul minimale, allora spetterà un accredito di 12 mesi, altrimenti spetterà un accredito proporzionalmente inferiore con arrotondamento per difetto a partire da gennaio. Ad esempio, un lavoratore accessorio che in un anno percepisce un compenso lordo di 6.666,66 euro (raggiungendo il limite dei 5.000 euro netti) verserà una contribuzione pari a 866,66 euro (6.666,66 per 13%). La contribuzione calcolata sul minimale di reddito della gestione commercianti nel 2013 ammonta a 1.996,41 euro (15.357 per 13%). Rapportando la contribuzione annua calcolata sul minimale di reddito alla mensilità (1.996,41/12) si ottiene una contribuzione mensile pari a 166,36 euro. Il lavoratore avrà diritto a un accredito contributivo di 5 mesi (866,66/166,36; il risultato è arrotondato per difetto). Il lavoratore accessorio, dunque, pur lavorando un intero anno, a fronte del compenso netto massimo di 5mila euro, avrà diritto a una anzianità contributiva di soli 5 mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE PROPOSTE DEL SOLE

EDITORIA

Il prontuario sui contributi

Le principali novità dei due decreti sull'occupazione (Dl 76/2013, convertito dalla legge 99/2013) e «del fare» (Dl 69/2013, convertito dalla legge 98/2013) trovano spazio nel «Punto lavoro 7 - Prontuario contributi»: dagli incentivi alla flessibilità nei contratti, dalle nuove regole per il lavoro intermittente alla responsabilità solidale negli appalti; dalla stabilizzazione degli associati in partecipazione all'abrogazione del modello 770 mensile, per arrivare all'assistenza fiscale ai lavoratori senza sostituto d'imposta. Il prezzo è di 36 euro.

La guida al nuovo redditometro

La guida di Sandro Cerato e Antonio Zappi sul nuovo redditometro, aggiornata alla circolare 24/E/2013, illustra gli elementi indicativi di capacità contributiva del contribuente e del suo nucleo familiare e il contraddittorio con l'amministrazione finanziaria. Il prezzo è di 36 euro.

Le best-practice nella geotermia

Lo sfruttamento dell'energia da fonti geologiche di calore, rinnovabili, ha potenzialità interessanti nell'edilizia. All'indirizzo www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com è disponibile gratuitamente una raccolta di casi d'eccellenza e di analisi delle più recenti tecnologie applicate alla geotermia.

CORSI E CONVEGNI

Ritorna «Pillole di architettura»

In occasione del Made Expo, il Gruppo 24 Ore organizza la quinta edizione di «Pillole di architettura»: il tema guida di tutti gli incontri sarà quello della temporaneità, per ambienti dedicati agli spazi commerciali, all'ospitalità e all'ufficio. Gli incontri si svolgeranno dal 2 al 5 ottobre, dalle 13 alle 14, nel padiglione 5, stand Q11-R14, Fiera Milano a Rho. La partecipazione è libera e gratuita fino a esaurimento posti.

www.shopping24.ilsole24ore.com
Pubblicazioni, corsi e convegni

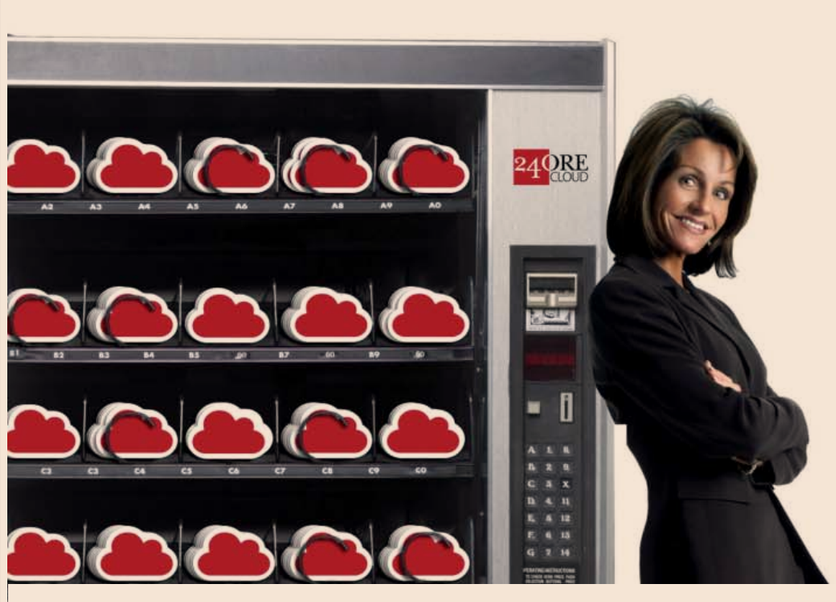

Scegli anche tu **24 ORE Cloud**, lo Store di applicazioni professionali del **Gruppo 24 ORE**. Trovi le **migliori soluzioni software** oggi disponibili **per micro imprese e professionisti**. Le soluzioni **24 ORE Cloud** garantiscono massima flessibilità, efficienza e produttività, favorendo il contenimento dei costi e una completa autonomia aziendale.

Liberi di Scegliere.

SCEGLI DI RISPARMIARE UTILIZZANDO LE TECNOLOGIE DEL FUTURO

Nella nuvola con il Sole. 24orecloud.com

24ORE CLOUD